



COMUNE DI ORIO CANAVESE

PROVINCIA DI TORINO

Piazza Tapparo G., 1 – 10010 Orio Canavese (To)

Tel.0119898130 – Fax 0119898449

E – mail oriocanavese@reteunitaria.piemonte.it

Sito Internet:www.comune.oriocanavese.to.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DI VOLONTARI PER SCOPI DI PUBBLICA UTILITA'

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 22/06/2012

Art.1
Oggetto e finalità del regolamento. Principi generali

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi di attuazione delle varie forme di utilizzo istituzionale del volontariato, per scopi di pubblico interesse, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali sul territorio comunale, per consentire alle persone l'espressione di responsabilità sociale e civile e favorire attività solidaristiche integrative.

Art.2
Criteri generali di utilizzo

1. Le attività di volontariato, in quanto espressione di contributo costruttivo alla comunità civile ed allo sviluppo dei servizi comunali di pubblica utilità, sono conferite esclusivamente a volontari sia come impegno spontaneo singolo che di gruppo.

2. L'Amministrazione può avvalersi di volontari per attività non gestibili in convenzione con associazioni locali, con organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale o cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, per inesistenza di tali soggetti sul territorio o per loro indisponibilità o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.

3. L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possano comportare rischi di particolare gravità.

4. Le attività di volontariato sono individuate, in linea di massima, fra i seguenti settori di intervento:

- assistenza domiciliare a prevalente aiuto alla persona, con particolare riferimento agli anziani ed ai portatori di handicap
- servizi scolastici ed extrascolastici
- assistenza ed accompagnamento anziani e disagiati
- vigilanza del traffico dipendente dal funzionamento delle scuole pubbliche
- vigilanza del traffico in occasione di manifestazioni, eventi religiosi, funerali, ecc.
- trasporto alunni e persone disagiate
- trasporto materiali (es. rifiuti ingombranti) a sostegno di persone disagiate
- sorveglianza, gestione e manutenzione di aree pubbliche destinate allo svago ed alla ricreazione
- vigilanza per la pulizia di boschi e strade
- attività finalizzate alla protezione civile delle popolazioni
- informazione ed educazione ambientale
- organizzazione e sostegno ad attività culturali e sociali
- assistenza ed animazione per giovani e giovanissimi
- assistenza all'accesso a servizi informativi (sito comunale, siti utili, sistema bibliotecario, ecc.)
- piccole manutenzioni di spazi e strutture pubbliche.

5. L'Amministrazione in occasione dell'attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie ha la facoltà di individuare altri settori di intervento, purché finalizzati ad obiettive esigenze di pubblico interesse ed il cui espletamento non comporti l'accesso agli atti dell'Ente.

Art.3
Modalità e criteri di affidamento

1. Le domande possono essere presentate in ogni tempo, anche sulla base di apposito modulo, e sono accolte formalmente dall'Amministrazione ai fini dell'accettazione della candidatura e l'iscrizione nell'Albo dei volontari.
2. Costituisce condizione vincolante per l'affidamento dell'attività la preventiva integrale accettazione scritta del presente regolamento.

Art.4

Requisiti soggettivi

1. Per poter ottenere un incarico ai sensi del presente regolamento gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti essenziali:
 - età superiore ad anni 18
 - godimento dei diritti civili e politici ed assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione
 - idoneità psico-fisica e culturale allo svolgimento dell'incarico, in relazione alle caratteristiche operative proprie dello specifico incarico.

Art. 5

Qualificazione giuridica e fiscale dell'incarico

1. L'impegno connesso con gli incarichi di cui al presente regolamento non va inteso come sostitutivo di prestazioni di lavoro subordinato, né deve essere ritenuto indispensabile per garantire le normali attività comunali, nel cui ambito operativo si inserisca in modo meramente complementare e di ausilio, costituendo pertanto un arricchimento di dette attività tramite l'apporto del patrimonio di conoscenza e di esperienza dei volontari.
2. Le mansioni affidate non comportano l'esercizio di poteri repressivi o impositivi.
3. L'affidamento dell'incarico esclude tassativamente ogni instaurazione di rapporto subordinato ancorché a termine.
4. L'incarico si intende revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti, senza necessità di motivazione alcuna, o per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell'interessato in relazione ai requisiti richiesti per l'accesso all'incarico medesimo.
5. L'attività di volontariato, se soggetta a rimborsi spese ai sensi del successivo articolo, si intende fuori del campo di applicazione dell'I.V.A. in base all'art.5 del D.P.R. 26.10.1972 n.633 e successive modificazioni, in quanto effettuata senza carattere di professionalità ed in circostanze occasionali e non continuative.

Art.6

Rimborso spese

1. L'attività di volontariato è prestata in modo spontaneo e gratuito e non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
2. L'Amministrazione si impegna pertanto a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attività espletata ed oggettivamente necessarie.
3. Al fine del rimborso dette spese devono essere adeguatamente documentate. Eventuali spese oggettivamente non documentabili sono rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal volontario richiedente il rimborso.

Art.7

Modalità organizzative

1. Le attività di volontariato sono normalmente promosse dal Sindaco o consiglieri delegati per settore di attività che formuleranno proposte per le definitive determinazioni.
2. A ciascun volontario viene rilasciato un tesserino di riconoscimento con dati anagrafici e fotografia, attestante la qualificazione di volontario. Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere permanentemente indossato in modo visibile durante lo svolgimento dell'attività di volontariato.

3. Il responsabile dell'ufficio comunale competente per il settore cui è riconducibile l'attività svolta dai volontari provvede, avvalendosi del personale comunale, ad organizzare, sovrintendere, verificare ed accertare le prestazioni relative intendendosi, ai meri effetti organizzativi, la sussistenza di subordinazione dei volontari rispetto al personale comunale.

5. Il responsabile vigila sullo svolgimento delle attività avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore.

6. Il responsabile verifica i risultati delle attività attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i beneficiari.

7. All'inizio dell'attività il responsabile predispone, di comune accordo con i volontari, il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.

8. Qualora le attività da svolgere richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle in possesso dei volontari impegnati, l'amministrazione valuterà la possibilità di fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi.

Art.8 Assicurazione

1. L'Amministrazione è tenuta a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'Amministrazione.

Art.9 Doveri dei volontari

1. Ciascun volontario è tenuto, a pena di revoca dell'incarico, a:

- svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza ed in conformità dell'interesse pubblico ed in piena osservanza di ogni disposizione di legge e/o di regolamento
- rispettare gli orari di attività prestabiliti
- tenere un comportamento verso chiunque improntato alla massima correttezza ed educazione
- tenere verso i dipendenti comunali un comportamento ispirato ad un rapporto di rispetto e collaborazione
- non dedicarsi, in servizio, ad attività estranee a quelle per cui è stato conferito l'incarico
- notificare tempestivamente all'ufficio comunale competente eventuali assenze o impedimenti a svolgere le proprie mansioni
- segnalare agli uffici comunali tutti quei fatti e circostanze che richiedano l'intervento di personale comunale.

2. Ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in essere, anche per colpa, comportamenti aventi natura di illecito penale e/o civile, intendendosi che l'Amministrazione ed i suoi dipendenti sono sollevati da ogni responsabilità al riguardo.

Art.10 Norme finali ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, a norma dell'art. 14 dello Statuto Comunale, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio.